

XXVII.

TORNATA DEL 25 GIUGNO 1909

Presidenza del Presidente MANFREDI.

Sommario. — *Congedo (pag. 781) — Votazione a scrutinio segreto (pag. 781) — Si approvano senza discussione i disegni di legge: « Estensione al Real Corpo delle miniere degli articoli 2 e 4 della legge 9 luglio 1908, n. 403, concernenti le indennità spettanti agli ufficiali del Genio civile in gite di servizio e la nomina degli aiutanti ad ingegneri di terza classe » (N. 47); « Maggiori e nuove assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1908-909 » (N. 74) (pag. 782) — Nella discussione generale del disegno di legge: « Convenzione per l'ampliamento e manutenzione della Rete telegrafica sottomarina » (N. 44), parlano i senatori Giordano-Apostoli (pag. 789) e il ministro delle poste e dei telegrafi (pag. 789) — Chiusa la discussione generale, si approvano senza osservazioni gli articoli del disegno di legge, che è rinviato allo scrutinio segreto (pag. 790) — Presentazione di un disegno di legge e di relazioni (pag. 790) — Senza discussione sono approvati i disegni di legge: « Maggiori e nuove assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1908-909 » (N. 75) (pag. 807); « Rendiconto generale consuntivo dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1905-906 » (N. 36) (pag. 809) — Chiusura e risultato di votazione (pag. 815).*

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti i ministri della guerra, della marina, della pubblica istruzione, del tesoro, di agricoltura, industria e commercio, e delle poste e dei telegrafi.

FABRIZI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Congedo.

PRESIDENTE. Il senatore Centurini domanda un congedo di giorni venti, per motivi di famiglia.

Se non vi sono osservazioni, questo congedo s'intende accordato.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno recà la votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge, approvati dal Senato per alzata e seduta nella tornata di ieri:

Modificazioni alla ripartizione delle spese stabilite con la legge 2 luglio 1905, n. 320, e assegnazione di lire 5,000,000 per le altre spese straordinarie del Ministero della marina;

Stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1909-910;

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamenti su alcuni capitoli dello stato di

previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1908-909;

Modificazioni all'ordinamento amministrativo e contabile del Ministero della marina. Prego il senatore, segretario, Di Prampero, di procedere all'appello nominale.

DI PRAMPERO, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimarranno aperte.

Approvazione del disegno di legge: « Estensione al Real Corpo delle miniere degli art. 2 e 4 della legge 9 luglio 1908, n. 403, concernenti le indennità spettanti agli ufficiali del Genio civile in gite di servizio, e la nomina degli aiutanti ad ingegneri di terza classe » (N. 47).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Estensione al Real Corpo delle miniere degli articoli 2 e 4 della legge 9 luglio 1908, n. 403, concernenti le indennità spettanti agli ufficiali del Genio civile in gite di servizio, e la nomina degli aiutanti ad ingegneri di terza classe ».

Prego il senatore, segretario, Filippo Mariotti di darne lettura.

MARIOTTI FILIPPO, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 47).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

Se nessuno chiede di parlare, la discussione generale è chiusa.

Procederemo alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

Dalla data della presente legge è esteso al Real Corpo delle miniere l'art. 4 della legge del 9 luglio 1908, n. 403.

(Approvato).

Art. 2.

È esteso inoltre al R. Corpo delle miniere, con effetto sino al 31 dicembre 1909, il disposto dell'art. 2, ultimo comma, della stessa legge del 9 luglio 1908, n. 403.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto nella seduta di domani.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Maggiori e nuove assegnazioni e diminuzioni di stanziamento in alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1908-909 » (N. 74).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Maggiori e nuove assegnazioni e diminuzioni di stanziamento in alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1908-909 ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Fabrizi di darne lettura.

FABRIZI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

Sono approvate le maggiori e nuove assegnazioni di lire 328,272.76 e le diminuzioni di stanziamento per una egual somma, nei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1908-909, indicati nella tabella annessa alla presente legge.

Sono approvate altresì le modificazioni risultanti nella tabella stessa alle denominazioni dei capitoli nn. 67, 128 e 140 e la istituzione dei capitoli nn. 138-*bis*, 198-*ter* e 198-*quater*.

Tabella delle maggiori e nuove assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1908-909.

Maggiori assegnazioni.

Cap. n.	7. Ministero - Spese d'ufficio	L. +	41,000 »
»	11. Fitto dei locali e canoni d'acqua (Spese fisse)	» +	16,000 »
»	13. Indennità di tramutamento agli impiegati	» +	1,000 »
»	16. Spese di stampa di atti di Consigli e Commissioni, di annali, bollettini ed altre pubblicazioni relativi ai servizi del Ministero, e spese di stampa di circolari, modelli, istruzioni ed altro	» +	5,000 »
»	17. Spese per la pubblicazione del Bollettino ufficiale del Ministero, e per la stampa dei riassunti ed estratti del Bollettino stesso, per diffondere le notizie aventi carattere di speciale utilità pratica	» +	3,000 »
»	22. Compensi per lavori straordinari di qualsiasi indole e per lavori di copiatura da corrispondersi agli impiegati, uscieri ed inservienti dell'Amministrazione centrale	» +	30,000 »
»	23. Sussidi ad impiegati di ruolo e straordinari, uscieri ed inservienti dell'Amministrazione centrale, provinciale e loro famiglie	» +	2,200 »
»	46. Servizio zootecnico - Miglioramento del bestiame di riproduzione e del caseificio - Esposizioni relative - Studi sperimentali sul bestiame, traduzioni - Sussidi a provincie, comuni, Comizi agrari, cattedre ambulanti d'agricoltura, Associazioni agrarie e zootecniche ed altre istituzioni che si propongono di attuare ogni sorta di iniziative volte a migliorare le produzioni, l'allevamento, il governo e l'utilizzazione del bestiame ed agevolare il traffico di questo - Sussidi agli allievi casari che frequentano i corsi teorico-pratici di caseificio - Consiglio zootecnico	» +	11,500 »
»	51. Servizio zootecnico - Deposito di stalloni - Stipendi, paghe, assegni ed indennità al personale (Spese fisse)	» +	55,000 »
»	52. Servizio zootecnico - Deposito di stalloni - Alimentazione dei cavalli	» +	11,000 »
»	56. Spese per la entomologia e la crittogamia - Studi sperimentali - Ispezioni - Missioni - Sussidi per distruzione di cavallette, arvicole, ecc. - Trasporti	» +	9,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	L. +	184,700 »

	<i>Riporto</i> . . . L. +	184,700 »
Cap. n. 58. Meccanica agraria - Acquisto e diffusione di macchine agrarie e spese di trasporto, di manutenzione, di custodia e altre relative ai depositi » +		25,000 »
» 71. Classi agricole - Sussidi e incoraggiamenti a cooperative di produzione e di consumo ed altre istituzioni che tendono a migliorare le condizioni dei lavoratori dei campi » +		1,000 »
» 78. Bonificazione dell'Agro romano - Spese per l'esecuzione dell'art. 31 del testo unico delle leggi sull'Agro romano, approvato col Regio decreto 10 novembre 1905, n. 647 - Spese per la Commissione di vigilanza - Descrizione dei fondi - Compensi per ricerche e lavori compiuti da estranei - Pubblicazioni ed acquisto di strumenti ed oggetti relativi al servizio » +		17,000 »
» 96. Servizio forestale - Spese per il mantenimento dell'Istituto forestale di Vallombrosa ed altre relative all'insegnamento ed alla diffusione dell'istruzione forestale nel Regno - Trasporti » +		6,000 »
» 100. Servizio forestale - Spese per l'applicazione della legge forestale 20 giugno 1877, n. 3917 (serie 2ª) e della legge 4 luglio 1874, n. 2011 (serie 2ª) sui beni incolti dei comuni - Indennità di tramutamento ed indennizzi al personale dell'Amministrazione forestale destinato al Ministero - Locali, mobili, libri, casermaggio, armi, munizioni, cavalli, trasporti - Concorso nelle spese dei locali dei distretti forestali ed incoraggiamenti alle piccole industrie forestali » +		8,000 »
» 105. Servizio minerario - Indennità di residenza in Roma al personale (Spese fisse) » +		350 »
» 114. Ispezioni e missioni diverse nell'interesse dei servizi geodinamico e meteorologico » +		3,000 »
» 126. Spese per la vigilanza sulle Casse di risparmio e sui Monti di pietà - Retribuzioni e compensi per speciali lavori di revisione contabile agli impiegati dell'Amministrazione provinciale - Spese per la pubblicazione delle situazioni semestrali, dei rendiconti annuali e degli atti costitutivi o modificativi dei detti Istituti. » +		3,000 »
» 128. Indennità di viaggio e di soggiorno alla Commissione consultiva per il credito agrario, al Consiglio della previdenza ed alla Commissione centrale per le case popolari ed economiche - Spese diverse per il servizio del credito e della previdenza » +		1,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . . L. +	249,050 »

	<i>Riporto</i> . . . L. +	249,050 »
Cap. n. 129. Retribuzioni e compensi ad estranei per traduzioni occorrenti alla compilazione del bollettino mensile di notizie sul credito e sulla previdenza » +		1,000 »
» 130. Medaglie e premi d'incoraggiamento e sussidi per promuovere lo svolgimento delle istituzioni di previdenza e cooperative e di quelle generalmente dirette a vantaggio delle classi operaie . . . » +		2,000 »
» 137. Ispezioni e missioni diverse nell'interesse del servizio dell'insegnamento industriale e commerciale » +		2,000 »
» 138-bis. Spese per il Consiglio superiore dell'insegnamento agrario, industriale e commerciale . » +		15,000 »
» 159. Servizio dei pesi e misure e saggio dei metalli preziosi - Indennità varie ed indennizzi al personale metrico destinato al Ministero ed ai laboratori centrali - Acquisto e riparazione di materiale, di strumenti e di mobili per gli uffici metrici e per i laboratori centrali - Riparazioni di locali - Comparazione quinquennale ed aggiustamento dei campioni metrici - Spese per imballaggio e trasporti - Fabbricazione di punzoni e di timbri per gli uffici metrici e spesa per la bollatura degli strumenti metrici - Contributo per la iscrizione degli operai addetti al laboratorio metrico centrale, alla Cassa nazionale di previdenza per l'invalidità e la vecchiaia degli operai e contributo per l'assicurazione di essi presso la Cassa nazionale per gli infortuni. » +		5,000 »
» 163. Spese ed indennità per l'Ufficio del lavoro, per il Consiglio superiore e per il Comitato permanente del lavoro - Studi, congressi, visite ed incarichi speciali, inchieste e pubblicazioni, spogli ed elaborazione di materiale statistico, compensi ai cancellieri dei Collegi di probiviri, per servizi di statistica e copia di sentenze » +		15,970 »
» 167. Proprietà industriale letteraria ed artistica - Spese varie, comprese quelle per compensi di traduzioni da lingue estere - Concorso dell'Italia all'Ufficio internazionale di Berna per la tutela della proprietà intellettuale ed industriale - Medaglie di presenza ai membri della Commissione permanente per la revisione dei reclami, ed a quelli di altri eventuali Commissioni temporanee » +		6,000 »
» 174. Trasporti ed imballaggi, assistenza e cura nelle spedizioni degli stampati, assicurazione di locali, riscaldamento ed illuminazione dei magazzini centrale e compartimentali, vestiario degli uscieri ed inservienti e spese minute relative al servizio dell'Economato generale » +		10,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . . L. +	306,020 »

Riporto . . . L. + 306,020 »

SALDO DI SPESE RESIDUE.

Spese generali.

Cap. n. 198-ter. Saldo di spese residue per stipendi ed indennità dovute ad un impiegato dell'Amministrazione centrale » +	11,615.03
» 198-quater. Saldo di spese di posta per corrispondenza dell'esercizio 1907-908 » +	10,637.73
Totale . . . L. +	<u>328,272.76</u>

Diminuzioni di stanziamento.

Cap. n. 2. Ministero - Personale straordinario ed avventizio - Stipendi ed assegni (Spese fisse) L. —	2,570 »
» 8-bis. Stipendio al bibliotecario del Ministero (Spesa fissa) » —	2,500 »
» 25. Missioni diverse all'interno e all'estero nell'interesse generale dell'Amministrazione centrale dell'agricoltura, industria e commercio, e per rappresentanze a congressi e ad esposizioni . . » —	2,000 »
» 26. Spese casuali » —	10,000 »
» 29. Stipendi agli ispettori dell'agricoltura e dell'insegnamento agrario (Spese fisse) » —	9,500 »
» 31. Ispezioni e missioni diverse nell'interesse di speciali servizi dell'agricoltura » —	1,500 »
» 38. Concorso nelle spese d'impianto delle scuole pratiche e speciali di agricoltura secondo le disposizioni della legge 18 luglio 1878, n. 4460, e dell'articolo 12 della legge 6 giugno 1885, n. 3141 (serie 3ª) » —	5,000 »
» 47. Servizio zootecnico - Stipendio agli ispettori (Spese fisse) » —	4,500 »
» 49. Ispezioni e missioni diverse nell'interesse del servizio zootecnico » —	3,000 »
» 53. Servizio zootecnico - Deposito di stalloni - Rimonta - Spese per gli incaricati degli acquisti all'interno ed all'estero - Spese generali pel funzionamento dei depositi - Fitto e riparazioni di scuderie; trasporti, compensi per lavori - Studi e traduzioni - Consiglio ippico - Stud-Book . . » —	57,500 »
» 54. Servizio zootecnico - Incoraggiamenti alla produzione cavallina - Premi alle cavalle destinate alla riproduzione - Sovvenzioni ad associazioni di allevatori - Cessione di stalloni e di cavalle, a prezzi di favore, a consorzi e privati - Esposizioni, concorsi ed altri incoraggiamenti - Visite agli stalloni privati » —	15,000 »

Da riportarsi . . . L. 113,070 »

	<i>Riporto</i> . . . L. —	113,070 »
Cap. n. 59. Esperienze agrarie - Acclimazione - Acquisto e trasporto di semi e piante - Pomologia - Orticoltura - Viticoltura - Esposizioni e concorsi a premi » —		6,000 »
» 60. Esperienze di concimazione e di mezzi atti ad accrescere la produzione frumentaria - Ispezioni e missioni » —		30,000 »
» 61. Enotecnici all'interno ed all'estero - Direttori ed assistenti delle cantine sperimentali - Direttori degli oleifici sperimentali - Professori ambulanti di zootecnia e di caseificio - Direttori ed assistenti di vivai di viti americane - Personale (Spese fisse) » —		1,200 »
» 67. Spese per il museo agrario in Roma e per il Consiglio dell'agricoltura - Concorso del Ministero a favore del museo ed erbario coloniale . . . » —		2,500 »
» 68. Classi agricole - Sussidi per diminuire le cause della pellagra e incoraggiamento e premi per istituzioni di assistenza e previdenza dirette a migliorare le condizioni sanitarie e sociali nei comuni rurali » —		10,000 »
» 75. Ispettorato del bonificamento agrario e della colonizzazione - Stipendi (Spese fisse) » —		9,000 »
» 77. Ispezioni e missioni diverse nell'interesse del servizio del bonificamento e della colonizzazione » —		11,000 »
» 84. Spese per l'impianto del tenimento e dei poderi modello per il bonificamento agrario e la colonizzazione - Premi e incoraggiamenti . . . » —		1,000 »
» 85. Cooperazione del Ministero d'agricoltura per combattere la malaria » —		6,000 »
» 87. Concorso a favore dei consorzi di irrigazione (Legge 28 febbraio 1886, n. 3732, serie 3 ^a) - Premi per irrigazioni, bonificamenti e fognature » —		4,300 »
» 87-bis Stipendi agli ispettori dei Demani comunali ed usi civici (Spese fisse) (Legge 2 luglio 1908, n. 353) » —		11,000 »
» 89-bis Stipendi al personale del servizio idraulico (Spese fisse) » —		12,000 »
» 92. Servizio forestale - Stipendi, indennità ed assegni al personale (Spese fisse) » —		40,140 »
» 102. Servizio forestale - Stipendi ed indennità al personale di custodia dei beni ademprivili nell'isola di Sardegna e dei tratturi del Tavoliere di Puglia (Spese fisse) » —		7,012.76
» 104. Servizio minerario - Stipendi ed indennità al personale (Spese fisse) » —		7,350 »
» 123. Stipendi al personale di vigilanza degli Istituti di credito e di previdenza (Spese fisse) . . . » —		12,700 »
» 125. Ispezioni e missioni diverse nell'interesse del credito e della previdenza » —		2,500 »

Da riportare . . . L. — 286,772.76

	Riporto . . . L. —	286,772.76
Cap. n. 131. Premi alle istituzioni agrarie siciliane vincitrici dei concorsi di cui all'articolo 24 della legge 29 marzo 1906, n. 100 » —		10,000 »
» 133. Spese per l'esecuzione della legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, sugli infortuni degli operai sul lavoro - Ispezioni ordinarie e straordinarie (articoli 137 e seguenti del regolamento 13 marzo 1904, n. 141) - Retribuzioni e compensi al personale avventizio e dell'Amministrazione provinciale ed altre spese per lavori inerenti all'applicazione della legge - Spese di materiale e diverse » —		1,500 »
» 135. Stipendi agli ispettori dell'industria e dell'insegnamento industriale (Spese fisse) » —		18,000 »
» 140. Insegnamento commerciale, industriale ed artistico-industriale - Concorsi ed incoraggiamenti - Collezioni, modelli, materiale didattico e pubblicazioni - Commissioni - Premi, medaglie, studi, traduzioni, lavori diversi e viaggi d'istruzione - Mostre didattiche e spese per le riunioni degli insegnanti - Compensi al personale delle scuole non governative - Sussidi al personale stesso ed alle famiglie » —		6,000 »
» 161. Servizio pesi e misure e saggio dei metalli preziosi - Spese per la Commissione superiore dei pesi, delle misure e del saggio dei metalli preziosi - Acquisto di materiale scientifico - Insegnamento degli allievi - Assegni ai tirocinanti ed ai tirocinanti volontari nell'amministrazione metrica - Spese varie per i laboratori centrali - Spese per la preparazione e l'ordinamento di mostre per il servizio metrico e per quello del saggio - Spese per la partecipazione al mantenimento dell'Ufficio internazionale dei pesi e delle misure in Parigi (Legge 26 dicembre 1875, n. 2875) » —		6,000 »
	Totale L. —	<u>328,272.76</u>

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Se nessuno domanda di parlare, la dichiaro chiusa e, trattandosi di un disegno di legge che consta di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Convenzione per l'ampliamento e la manutenzione della rete telegrafica sottomarina » (N. 44).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Convenzione per l'ampliamento e la manutenzione della rete telegrafica sottomarina ».

Prego il senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura del disegno di legge.

FABRIZI, *segretario*, legge:

(V. *Stampato N. 44*)

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Ha facoltà di parlare il senatore Giordano-Apostoli.

GIORDANO-APOSTOLI. Non intendo fare alcuna osservazione in merito alle Convenzioni che sono oggi sottoposte all'approvazione del Senato. Mi piace anzi rendere la dovuta lode al Governo, e specialmente all'onor. ministro delle poste e dei telegrafi, per aver presentato questo disegno di legge il quale collega, opportunamente, tutte le isole minori fra loro e col continente, per il servizio telegrafico.

Mi permetto però di prendere occasione da questo disegno di legge per richiamare l'attenzione dell'onor. ministro sulla deficienza del servizio telegrafico, tra la Sardegna e il continente.

All'onor. ministro sono note certamente le rimostranze che, ripetutamente, sono state fatte in proposito dalle rappresentanze locali dell'isola. Mi limito a ricordare che anche recentemente un'associazione, quella fra i commercianti e gli industriali di Cagliari, nel porre in evidenza la insufficienza del servizio telegrafico ebbe a preoccuparsi, con ragione, di ciò che avverrà nel 1910, degli inconvenienti cioè che si verificheranno, quando andrà in vigore la nuova tariffa, la quale, diminuendo la spesa per la spedizione dei telegrammi privati, porterà naturalmente un aumento nel numero dei medesimi.

Se non sono male informato, attualmente tra la Sardegna ed il continente esiste un solo cavo sottomarino normale, per il servizio ordinario; vi è bensì un altro cavo, detto militare, il quale può anche servire sussidiariamente per la trasmissione di telegrammi privati in casi eccezionali. L'esperienza però oramai ha dimostrato che un solo cavo sottomarino normale, non ostante il sussidio del cavo militare, è assolutamente insufficiente per togliere gl'inconvenienti che tuttodì si lamentano. Prego pertanto l'onor. ministro, e gli raccomando caldamente, di vedere se non sia venuto il tempo di provvedere per la posa di un altro cavo sottomarino. E nella fiducia che egli vorrà fare buon

viso a questa mia raccomandazione, mi permetterei anche di raccomandargli di studiare se, nel provvedere per la posa di un nuovo cavo sottomarino, non sia possibile fare in modo che esso possa servire anche per impiantare il servizio telefonico tra l'isola e il continente. Se dico cosa strana, vorrà perdonare la mia incompetenza tecnica.

Mi auguro che l'onor. ministro voglia darmi una risposta favorevole agli interessi del commercio e dell'industria della Sardegna.

SCHANZER, *ministro delle poste e telegrafi*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCHANZER, *ministro delle poste e telegrafi*. Ringrazio anzitutto il senatore Giordano-Apostoli delle cortesi parole che mi ha rivolte per la presentazione di questo disegno di legge che è inteso a collegare al continente le isole che finora non hanno comunicazioni telegrafiche colla terraferma ed a provvedere meglio alla manutenzione della rete telegrafica sottomarina.

L'onorevole Giordano-Apostoli è molto bene informato delle condizioni del servizio telegrafico con la Sardegna. Abbiamo un cavo ordinario, ed il cavo militare che serve sussidiariamente ad assicurare il servizio; ed è giusto che qualche volta si è dato il caso che questi due cavi abbiano dimostrato di non avere sufficiente potenzialità. Ma soprattutto è giustificata la previsione del senatore Giordano-Apostoli, che i due cavi, specialmente il normale, non sarebbero sufficienti quando fra poco si attuerà la riduzione della tariffa telegrafica, che avrà come conseguenza immediata un notevole aumento del traffico.

Mi trovo nella condizione di poter dare al senatore Giordano-Apostoli una buona notizia. Il Governo ha già deliberato la posa di un nuovo cavo fra la Sardegna e il continente. Quantunque si tratti di una notevole spesa, quel cavo, sarà posato tra poco, ed il Consiglio superiore dei servizi elettrici ha dato già in proposito il suo parere favorevole.

Inoltre faccio notare al senatore Giordano-Apostoli che anche per altra via si cerca di migliorare il servizio telegrafico delle isole, perchè in esecuzione della legge del marzo 1907 è stabilito l'impianto di tre stazioni radiotelegrafiche a Palermo, a Napoli e a Cagliari.

Avremo quindi un altro servizio telegrafico sussidiario.

L'onorevole Giordano-Apostoli ha pure toccato una questione tecnicamente interessante, quella del servizio telefonico della Sardegna.

Mi sono sempre preoccupato della questione e sarebbe stato per me grandissima soddisfazione se avessi potuto risolverla subito. Ma ci troviamo di fronte a grandi difficoltà tecniche.

In nessun paese del mondo si è riusciti ad assicurare il servizio telefonico, per mezzo di cavi sottomarini, al di là di una brevissima distanza, al massimo a 50 o 70 chilometri.

Tuttavia, ho voluto fare studiare la questione dall'Istituto superiore postale telegrafico, ed in particolare dal suo direttore, Majorana, molto competente in questa materia, e l'Istituto è venuto a questa conclusione, che si poteva fare un tentativo per la Sardegna, distante oltre 300 chilometri, e pare che si potrebbe anche assicurare *a priori* l'esecuzione del servizio telefonico. Soltanto un cavo di questo genere, che avesse contemporaneamente i conduttori telegrafici e telefonici, triplicherebbe la spesa. Ho dovuto perciò rinunciare, per ora, a questo tentativo per non ritardare la posa del cavo telegrafico.

Si tratta di una questione che merita di essere presa in seria considerazione.

Con la legge del 1907 abbiamo assicurato alla Sardegna una rete telefonica che prima non aveva. È nostra ambizione di vedere se prossimamente si potrà collegare la rete telefonica sarda con quella del Regno.

GIORDANO-APOSTOLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GIORDANO-APOSTOLI. Non posso che dichiararmi pienamente soddisfatto della risposta dell'on. ministro, per quanto riguarda il servizio telegrafico e radiotelegrafico. Quanto al servizio telefonico la sua risposta, veramente, non mi lascerebbe molto a sperare. Non posso però disconoscere l'importanza delle sue osservazioni.

Voglio augurarmi che gli scienziati e i tecnici troveranno presto il modo di rendere più facile e meno costoso questo mezzo di corrispondenza; e, facendo assegnamento sulle cortesie dichiarazioni del ministro e sulle buone intenzioni del Governo per agevolare il progresso economico della Sardegna, confido che,

appena sarà possibile, non mancherà di stabilire anche il servizio telefonico.

Presentazione di un disegno di legge.

CARCANO, *ministro del tesoro*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CARCANO, *ministro del tesoro*. Ho l'onore di presentare al Senato il disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1909-910 ».

PRESIDENTE. Do atto all'onor. ministro del tesoro della presentazione di questo disegno di legge, che sarà trasmesso alla Commissione di finanze come è stabilito dal regolamento.

Presentazione di relazioni.

FINALI, *presidente della Commissione di finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINALI, *presidente della Commissione di finanze*. Ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui disegni di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1909-910 » e « Provvedimenti per l'esecuzione di varie opere pubbliche ».

PRESIDENTE. Do atto all'onor. presidente della Commissione di finanze della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Si riprenderà la discussione del disegno di legge: « Convenzione per l'ampliamento e manutenzione della rete telegrafica sottomarina ».

Se nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo quindi alla discussione degli articoli, che rileggo.

Art. 1.

È approvata l'annessa Convenzione all'allegato A del 22 novembre 1908 con l'atto addizionale della stessa data, stipulata fra il Ministero delle poste e dei telegrafi e la ditta Pirelli e C. di Milano, per la posa di sei nuovi

cavi telegrafici sottomarini occorrenti a collegare alla rete telegrafica le isole di Alicudi, Filicudi, Montecristo, Levanzo, Linosa e Lampedusa; e per la manutenzione dei cavi stessi e degli altri cavi, già appartenenti allo Stato, descritti nella Convenzione medesima.

(Approvato).

Art. 2.

È pure approvata l'altra Convenzione, allegato B, del 14 ottobre 1908, stipulata fra il Ministero della marina e la ditta Pirelli e C. di Milano, per l'uso della Regia nave *Città di*

Milano, nei lavori di posa e di manutenzione dei cavi telegrafici sottomarini.

(Approvato).

Art. 3.

Al pagamento delle annualità di lire 332,144 (trecentotrentaduemila centoquarantaquattro) dovute alla ditta Pirelli e C., per la posa e la manutenzione dei cavi sottomarini di cui all'art. 1, sarà provveduto con i fondi che vengono all'uopo stanziati in ogni esercizio nel bilancio ordinario del Ministero delle poste e dei telegrafi.

(Approvato).

ELENCO DEGLI ALLEGATI

- A — Convenzione con la Ditta Pirelli e C. di Milano per l'ampliamento e la manutenzione di una rete di cavi sottomarini.
- B — Convenzione tra il Ministero della marina e la Ditta Pirelli e C. di Milano per il noleggio della Regia nave *Città di Milano*.
- C — Convenzione provvisoria per la manutenzione dei cavi.
- D — Convenzione provvisoria per il noleggio della Regia nave *Città di Milano*.

ALLEGATO A.

Convenzione con la Ditta Pirelli e C. di Milano per l'ampliamento
e la manutenzione di una rete di cavi sottomarini.

Il Ministero delle poste e dei telegrafi e la Ditta Pirelli e C. di Milano sono addivenuti alla stipulazione della seguente Convenzione per la posa e la manutenzione di una rete di cavi sottomarini.

Art. 1.

La Ditta Pirelli e C. si obbliga di mantenere per la durata della presente Convenzione, le linee telegrafiche sottomarine dello Stato qui sotto specificate:

- a) Tremiti-Montemileto;
- b) Mazzara-Pantelleria;
- c) Lipari-Vulcano;
- d) Lipari-Panarea;
- e) Panarea-Stromboli;
- f) Livorno-Gorgona;
- g) Giglio-Monteargentario;
- h) Napoli-Palermo;
- i) Ustica-Palermo;
- j) Elba-Capraia;
- k) Elba-Pianosa;
- l) Ponza-Montecirceo;
- m) Ponza-Ventotene;
- n) Orbetello-Terranova;
- o) Otranto-Valona;
- p) Trapani-Favignana;
- q) Marsala-Marittimo;
- r) Capri-P. Campanella;
- s) Piombino-Portoferraio;
- z) Cavo contemplato dall'atto addizionale alla presente Convenzione.

Art. 2.

La Ditta Pirelli e C. si impegna altresì di mantenere i quattro cavi multipli posati nel giugno 1908 nello Stretto di Messina, e quello a due conduttori posato nel 1904 nello stesso Stretto, tutti di proprietà dello Stato, con obbligo da parte dell'Amministrazione dei telegrafi di fornire il cavo che potrà occorrere nelle riparazioni.

I cavi destinati a queste riparazioni saranno conservati nelle vasche dell'Amministrazione a Napoli od in quelle che l'Amministrazione costruisce a Messina.

Qualora in causa della vicinanza dei cavi suddetti e delle forti correnti dello Stretto avvenisse di grappinare un cavo per un altro o d'impiegare una quantità di cavo maggiore del normale, la Ditta dovrà sempre procedere a tutte le riparazioni occorrenti e l'Amministrazione dei telegrafi dovrà fornire il cavo necessario.

Art. 3.

La Ditta Pirelli e C. si obbliga pure di costruire, immergere e mettere a disposizione dell'Amministrazione dei telegrafi i seguenti cavi sottomarini:

- t) Salina-Filicudi;
- u) Filicudi-Alicudi;
- v) Pianosa-Montecristo;

- w) Favignana-Levanzo;
- x) Pantelleria-Linosa;
- y) Linosa-Lampedusa.

I cavi di cui alle lettere *t* ed *u* saranno posati entro un anno dall'approvazione della presente Convenzione; quelli di cui alle lettere *v* e *w* entro l'anno successivo al precedente; quelli di cui alle lettere *x* ed *y* entro l'anno successivo al precedente.

Per questi limiti verrà però fatta eccezione del periodo in cui la Regia nave *Città di Milano* non fosse messa a disposizione della Ditta, qualora questa ne abbia fatta richiesta alla Marina almeno tre mesi prima dalla scadenza degli anni considerati.

I cavi faranno capo alla spiaggia in quei punti che la Ditta reputerà più convenienti e dovranno essere dei tipi usati finora dalla Ditta, giusta le annesse descrizioni, od i tipi equivalenti.

Ad ogni cavo immerso un funzionario delegato dall'Amministrazione dei telegrafi farà gli esperimenti che reputerà più adatti onde accertarsi dello stato perfetto d'isolamento e di conducibilità del cavo.

È in facoltà della Ditta di fare assistere a questi esperimenti un proprio rappresentante, nel qual caso sarà redatto un verbale firmato dalle due parti.

Art. 4.

La Ditta Pirelli e C. si obbliga di mantenere i vari cavi di cui agli articoli 1, 2 e 3 in modo che possa essere eseguita con ciascuno di essi la regolare trasmissione dei telegrammi con i sistemi telegrafici a semplice ed a doppia corrente (eccettuato il sistema Rowland) attualmente in uso sulle linee dell'Amministrazione, i quali l'Amministrazione stessa, nell'interesse del servizio, crederà in ogni tempo più opportuno di adottare, su ogni singolo cavo.

Per i cavi a due coppie di conduttori di cui all'art. 2 dovrà essere inoltre garantita una regolare trasmissione telefonica.

Art. 5.

Tutti i cavi di cui sopra saranno esercitati esclusivamente dal Governo con personale, uffici ed apparati propri secondo le regole

dell'arte, e col numero di elementi di pila necessario per far funzionare gli apparati adoperati.

Entro il termine di tre anni dalla approvazione della presente Convenzione dovranno essere eseguiti dalla Ditta miglioramenti sul cavo Napoli-Palermo, per assicurare meglio il servizio e potervi attivare la trasmissione Hughes a doppia corrente ed a Wheatstone.

Art. 6.

La Ditta avrà il diritto di porre in opera ai punti di approdo di ogni cavo e negli uffici nei quali ogni cavo dovrà mettere capo, quei ripari o meccanismi che le piacerà di adottare all'oggetto di proteggere i cavi.

I ripari agli approdi non dovranno però essere d'inciampo alla libera navigazione, all'esercizio delle arti marittime ed ai bisogni della difesa nazionale.

Ove fosse necessario adottare speciali ripari di carattere elettrico, questi dovranno essere approvati dall'Amministrazione.

Art. 7.

Per gli obblighi che la Ditta Pirelli e C. assume colla presente Convenzione, il Governo pagherà ad essa Ditta a rate trimestrali posticipate la somma annua di lire 332,144 (lire trecentotrentaduemila centoquarantaquattro) a partire dalla approvazione della presente Convenzione, salvo quanto è disposto dagli articoli 12, 13, 14, 15 e 16.

Art. 8.

Agli effetti degli articoli 12 e 13 il canone complessivo di cui all'articolo precedente viene suddiviso fra i cavi come segue:

a) Tremiti-Montemileto	L.	4,800
b) Mazzara-Pantelleria	»	23,540
c) Lipari-Vulcano	»	557
d) Lipari-Panarea	»	3,725
e) Panarea-Stromboli	»	4,970
f) Livorno-Gorgona	»	7,120
g) Giglio-Monteargentario	»	3,880
h) Napoli-Palermo	»	64,600
i) Ustica-Palermo	»	12,330

A riportarsi L. 125,522

Riporto	L. 125,522
.) Elba-Capraia	» 8,075
k) Elba-Pianosa	» 3,545
l) Ponza-Montecirceo	» 8,910
m) Ponza-Ventotene	» 8,460
n) Orbetello-Terranova	» 43,300
o) Otranto-Valona	» 18,360
p) Trapani-Favignana	» 2,435
q) Marsala-Marittimo	» 7,220
r) Capri-P. Campanella	» 1,754
s) Piombino-Portoferraio	» 2,210
t) Salina-Filicudi	» 4,740
u) Filicudi-Alicudi	» 4,380
v) Pianosa-Montecristo	» 7,950
w) Favignana-Levanzo	» 1,540
x) Pantelleria-Linosa	» 29,943
y) Linosa-Lampedusa	» 10,500
z) Cavo contemplato dall'atto ad- dizionale alla presente Convenzione »	43,300
	<hr/>
	L. 332,144

Art. 9.

Alla scadenza della Convenzione il Governo diverrà padrone assoluto anche dei cavi posati a mente dell'art. 3, senza obbligo di ulteriori pagamenti nè di alcun rimborso o compenso.

Art. 10.

Per i lavori sui cavi sottomarini in appalto del Regio Governo, la Ditta Pirelli e C. avrà il diritto di servisi della Regia nave *Città di Milano* alle condizioni stipulate nella Convenzione in data 14 ottobre 1908 tra il Ministero della marina e la Ditta stessa.

La stessa Ditta avrà l'obbligo di mantenere una officina sul territorio italiano per la fabbricazione dei cavi.

Art. 11.

La Ditta Pirelli e C. si obbliga di procedere alla riparazione di ciascun cavo contemplato nella presente Convenzione, quando esso venga a cessare di operare; oppure quando il suo isolamento o la sua conducibilità siano riconosciuti tali da non permettere la regolare trasmissione dei telegrammi ai sensi dell'art. 4.

La riattivazione del servizio regolare del cavo guasto dovrà aver luogo entro tre mesi a par-

tire dal giorno in cui la Ditta avrà ricevuto dall'Amministrazione l'avviso del guasto avvenuto. Nel calcolo di questi tre mesi sarà escluso il periodo dal 1° novembre al 31 marzo, e quello in cui la *Città di Milano* non fosse messa a disposizione della Ditta, o, quantunque a disposizione di essa, fosse occupata in altri lavori per conto dell'Amministrazione dei telegrafi.

Art. 12.

In caso di guasto d'un cavo ai sensi dell'articolo 11 la Ditta Pirelli e C. perderà il diritto ad una quota proporzionata del canone assegnato al cavo stesso (come dall'art. 8) a partire dal giorno in cui la Ditta avrà ricevuto dall'Amministrazione definitiva notizia dell'avvenuto guasto sino al giorno in cui la Ditta Pirelli e C. farà alla Regia marina domanda della *Città di Milano* per intraprendere la riparazione del cavo stesso.

Nessuna ritenuta del canone verrà fatta alla Ditta pei ritardi che la Regia marina frapperà a mettere a di lei disposizione la Regia nave *Città di Milano* e neanche durante il tempo in cui la nave sarà occupata dalla Ditta ad imbarcare il materiale per i lavori di posa o riparazione di cavi sottomarini, o ad eseguire lavori per conto dell'Amministrazione dei telegrafi.

La ritenuta suddetta sarà però fatta anche per i periodi di tempo in cui la Ditta, malgrado che la nave sia a sua disposizione nel porto di Spezia, per ragioni sue proprie non se ne servisse.

Art. 13.

La Ditta, ove lasciasse trascorrere un periodo di tempo eccedente la durata dei tre mesi di cui all'art. 11 senza intraprendere la riparazione di un cavo guasto, pagherà al Governo una multa giornaliera corrispondente al canone giornaliero assegnato per il cavo stesso dall'art. 8, con un minimo di lire 20 al giorno, sino al compimento di 12 mesi dalla notificazione del guasto. Nel computo di questi 12 mesi è escluso il periodo dal 1° novembre al 31 marzo per i cavi più lunghi di 20 chilometri, ed è escluso anche il periodo in cui la *Città di Milano* non fosse messa a disposizione della Ditta,

o quantunque a disposizione di essa, fosse occupata in altri lavori per conto dell'Amministrazione dei telegrafi.

Se il cavo avesse una lunghezza inferiore a 20 chilometri, o se il guasto si fosse manifestato in qualsiasi cavo ad una distanza inferiore a 20 chilometri da un sicuro ancoraggio della nave, cesserà il periodo di esclusione suddetto.

Qualora la Ditta non avesse riparato il guasto denunciato entro i dodici mesi computati come sopra, la Convenzione s'intenderà sciolta ed il Governo resterà padrone, senza alcun compenso alla Ditta, dei cavi nuovi immersi - come se fosse avvenuta la scadenza naturale del contratto - nonchè della cauzione di cui all'art. 30 e delle somme dovute per il trimestre in corso, fermo restando l'obbligo alla Ditta di consegnare la quantità di cavo non impiegato nelle riparazioni, come dagli articoli 20 e 21, computato in base agli anni trascorsi dalla data della Convenzione a quella dello scioglimento.

La Ditta ha pure l'obbligo, in caso di guasto nei cavi dello Stretto di Messina, di curarne la riparazione ai sensi dell'art. 2. Se tale riparazione non sarà intrapresa entro i tre mesi come sopra sarà applicata una multa giornaliera di lire 30 per ogni cavo guasto.

Art. 14.

Le multe di cui all'articolo precedente saranno accertate trimestralmente e trattenute dall'Amministrazione sul complesso dei canoni trimestrali successivi dovuti alla Ditta.

Art. 15.

Non saranno applicabili le penalità indicate nell'art. 13 quando la Ditta dichiara all'Amministrazione, entro i tre mesi (esclusi quelli invernali) dalla notifica dell'avvenuto guasto, di avere deciso la rinnovazione totale del cavo, o parziale di almeno 100 chilometri di esso. In ogni caso tale sostituzione dovrà aver luogo entro un anno dalla notifica del guasto alla Ditta senza eccezione di alcun mese invernale.

Resta però eccettuato dal computo di questo anno il periodo di tempo in cui la Ditta non avesse disponibile la *Città di Milano*, purchè ne abbia fatta domanda alla Marina entro dieci mesi dalla dichiarazione del guasto.

Qualora il guasto sia stato riparato con la sostituzione totale o parziale del cavo come

sopra, e nei limiti di tempo predetti, la Ditta perderà soltanto il diritto alla percezione del canone assegnato al cavo, per tutto il tempo in cui sarà durato il guasto.

Art. 16.

Qualora dopo la dichiarazione di cui all'articolo precedente, la Ditta, invece della rinnovazione parziale o totale contemplata dall'articolo medesimo, abbia con minor consumo di cavo provveduto alla riparazione entro un anno, calcolato a partire dalla notifica del guasto senza eccezione di alcun mese, pagherà la multa di cui all'art. 13 per tutti i giorni trascorsi dalla data del guasto a quella della riparazione.

Nel caso che, dopo la suddetta dichiarazione, non abbia avuto effetto la riparazione del cavo, nè la sostituzione di esso entro i dodici mesi computati come sopra, la Convenzione s'intenderà sciolta, con le conseguenze a carico della Ditta, come all'articolo 13.

Art. 17.

Un guasto s'intenderà riparato quando le condizioni d'isolamento e di conducibilità del cavo saranno tali da permettere il regolare funzionamento degli apparati che normalmente vi sono adibiti.

Art. 18.

Nel caso d'imperfetto andamento della corrispondenza, è in facoltà dell'Amministrazione di dare incarico ai suoi funzionari tecnici di misurare le costanti elettriche dei cavi, comunicando i risultati alla Ditta.

Art. 19.

I cavi che la Ditta impiegherà nelle riparazioni dovranno corrispondere ai tipi di cui all'articolo 3 od a quelli che venissero concordati fra la Ditta e l'Amministrazione.

Il funzionario che sarà designato dall'Amministrazione ad assistere alle operazioni di riparazioni dei cavi, avrà facoltà di accertarsi della bontà dei cavi da impiegarsi, di rendersi conto dei risultati delle riparazioni e di raccogliere i dati inerenti alle medesime.

È in facoltà dell'Amministrazione dei telegrafi di fare assistere due propri agenti subalterni alle operazioni di posa o di riparazione dei cavi.

Tali agenti sono imbarcati a puro scopo di istruzione e non potranno ingerirsi in nessun modo nei lavori.

Per tutto quanto concerne il loro imbarco provvederà l'Amministrazione dei telegrafi d'accordo con la Regia marina.

Art. 20.

Qualora alla scadenza della Convenzione la Ditta non avesse adoperato nella manutenzione un totale di cavo corrispondente ad una media annua di 50 chilometri, essa dovrà fornire senza compenso all'Amministrazione dei telegrafi una quantità di cavo pari a quella non impiegata.

Questo cavo dovrà essere dei tipi usati finora dalla Ditta, come è detto all'articolo 3.

Art. 21.

Il delegato ministeriale dovrà controllare esattamente il quantitativo ed il tipo di cavo impiegato nelle riparazioni e redigere, d'accordo col rappresentante della Ditta, analoghi verbali in base ai quali sarà fatta, alla scadenza della Convenzione, la liquidazione di cui all'articolo precedente.

S'intende che i cavi immersi nuovamente nello stato in cui vennero salpati, non entreranno nel computo della liquidazione di cui sopra.

Per gli effetti degli articoli 20 e 22 al termine di ogni anno sarà compilato dalle parti contraenti un prospetto dimostrativo del cavo impiegato nell'anno ed in quelli precedenti, in base ai verbali redatti come sopra.

Art. 22.

A garanzia dell'impegno assunto dalla Ditta con l'articolo 20, se essa alla fine dei primi dodici anni avesse impiegato per le riparazioni (all'infuori dei cavi posati per i nuovi collegamenti di cui all'articolo 3 della presente Convenzione) una lunghezza di cavo inferiore ai 600 chilometri, sarà tenuta a versare alla Cassa depositi e prestiti una somma di lire 62,500 per ogni 50 chilometri di cavo rispar-

miato, esclusi i primi 100 chilometri, e computando il resto di 50 in 50 chilometri; saranno trascurate le frazioni di 50 chilometri.

Ad ogni biennio successivo al dodicennio saranno nella misura di cui sopra, accresciuti i depositi dalla Ditta per le ulteriori eventuali economie dell'impiego del cavo, ovvero saranno restituiti alla Ditta i depositi corrispondenti alle quantità di cavo, calcolate di 50 in 50 chilometri come sopra, impiegate nella manutenzione.

Art. 23.

Alla scadenza della Convenzione, e qualora essa non venga rinnovata, se il quantitativo di cavo di cui all'articolo 20 non raggiungerà i 100 chilometri, l'Amministrazione acquisterà dalla Ditta Pirelli tanto cavo quanto ne manca fino al compimento dei detti 100 chilometri.

Il prezzo del cavo è stabilito fin da ora in lire 1.80 al metro indifferentemente per i vari tipi di cui la scorta è costituita.

Art. 24.

Qualora alla scadenza della Convenzione l'Amministrazione assumesse in proprio il servizio della manutenzione dei cavi, essa acquisterà dalla Ditta Perelli e C. tutto il corredo di macchinario e materiali per lavori a mare, in buono stato.

Il prezzo di questo materiale e macchinario sarà fissato da un perito scelto in comune, ovvero da tre periti, uno per ciascuna parte ed uno nominato da questi due.

In ogni caso l'obbligo di acquisto da parte dell'Amministrazione dei telegrafi s'intende limitato alla concorrenza di lire 30,000.

Art. 25.

La Ditta Pirelli e C. assumerà la spesa di costruzione per i casotti e pali di approdo per i nuovi cavi da immergere, e li fornirà dei necessari scaricatori. La manutenzione dei casotti, pali e scaricatori sarà però fatta dall'Amministrazione.

Art. 26.

Nei periodi di posa o riparazione dei cavi sottomarini l'Amministrazione metterà possibil-

mente a disposizione della Ditta propri funzionari od impiegati telegrafisti da adibirsi alla corrispondenza telegrafica o telefonica fra gli approdi e la nave. A tali funzionari od impiegati la Ditta assegnerà una indennità uguale a quella che loro corrisponderebbe l'Amministrazione, qualora essi facessero per conto di essa lo stesso servizio.

Art. 27.

I telegrammi scambiati fra il personale della Ditta Pirelli e C. a bordo della Regia nave *Città di Milano* ed il personale incaricato della guardia agli approdi durante i lavori, oppure fra detti personali e il Ministero della marina e dei telegrafi od anche alla Ditta Pirelli e C. a Milano od a Spezia, saranno considerati come telegrammi urgenti di servizio, quando essi si riferiscano esclusivamente ai lavori in corso.

Art. 28.

I cavi vecchi salpati nelle riparazioni e portati nell'officina della Ditta Pirelli e C. per essere riparati o disfatti, saranno ammessi alla temporanea importazione per la quantità di filo o verghetta di ferro (od acciaio) e di filo o verghetta di rame in esso contenuto; con obbligo alla Ditta Pirelli e C. di riesportare i cavi dopo riparati o di rispondere verso la dogana del dazio sul filo o verghetta di ferro o di acciaio e sul filo o verghetta di rame; sia col pagamento del dazio stesso; sia col riesportarli incorporati in altri cavi destinati ad essere posati in mare, e ciò con garanzia e nei termini che verranno stabiliti d'accordo fra il Ministero delle finanze e quello delle poste e dei telegrafi. È inteso che il filo o verghetta di ferro (od acciaio) recuperato dal disfacimento dei cavi ed inservibile a nuovo uso, venendo messo in commercio nello Stato, sarà ammesso allo stesso trattamento al quale sarebbe sottoposto se venisse importato come filo di ferro vecchio e direttamente dall'estero.

Art. 29.

La presente Convenzione avrà la durata di anni 20 a datare dalla sua approvazione. Qualora dopo i primi 15 anni venissero a mancare le Convenzioni della Ditta Pirelli e C. con la Regia marina per l'uso della *Città di Milano*,

sarà in facoltà della Ditta Pirelli e C. di dichiarare sciolta la presente Convenzione con sei mesi di preavviso, di anno in anno a partire dal 15° anno, senza obbligo o diritto di alcun compenso verso l'Amministrazione.

Se per cause indipendenti dalla volontà della Ditta, la nave *Città di Milano* venisse a mancare, sarà in facoltà di una delle parti contraenti di dichiarare sciolto il contratto ed in tale caso la Ditta avrà diritto al pagamento della somma di lire:

7,700	per il cavo	Pianosa-Montecristo,
9,080	»	Salina-Filicudi-Alicudi,
28,700	»	Pantelleria-Linosa,
10,200	»	Linosa-Lampedusa,
1,480	»	Favignana-Levanzo,

57,160 per ogni anno sino al 15° anno incluso, in corrispettivo della spesa sostenuta dalla Ditta per l'immersione dei nuovi cavi di cui all'art. 3.

Se le parti non si valgono della facoltà suddetta la Ditta potrà provvedere con altri mezzi purchè sieno di gradimento dell'Amministrazione.

Art. 30.

A garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti, la Ditta Pirelli e C., farà all'atto della sottoscrizione della presente Convenzione il deposito di lire 100,000 in cartelle del debito dello Stato al valore di Borsa secondo il listino precedente della Borsa di Roma.

Tale deposito resterà acquisito al Governo ed il contratto s'intenderà sciolto, ove nei limiti stabiliti dall'art. 3 non siano stati immersi i cavi designati in tale articolo.

Compiuta con successo l'immersione dei cavi di cui all'art. 3 sarà restituita alla Ditta la metà del deposito, e l'altra metà resterà depositata alla Cassa depositi e prestiti, per conto della Ditta stessa e resterà vincolata come cauzione a garanzia degli obblighi assunti con la presente Convenzione.

È inteso che la Ditta sarà proprietaria e riscuoterà le cedole delle cartelle così depositate.

Allo spirare della Convenzione la cauzione sarà restituita alla Ditta, se essa avrà adempiuto regolarmente a tutti i suoi obblighi.

Art. 31.

La Ditta, previo consenso del Governo, potrà cedere il suo contratto ad una Società nazionale di solvibilità conosciuta ed avente officina di costruzione di cavi in Italia, senza che per ciò possa ritirare il deposito e le cauzioni esistenti.

Art. 32.

La presente Convenzione sarà registrata mediante il solo diritto fisso di una lira.

Art. 33.

Per gli effetti civili della presente Convenzione la Ditta Pirelli e C. delega a rappresen-

tarla coi pieni poteri uno dei propri gerenti: ingegnere G. B. Pirelli, Pietro Pirelli, Alberto Pirelli, i quali eleggono il proprio domicilio legale in Milano, via Ponte Seveso, 21.

Art. 34.

La presente Convenzione non sarà valida se non sarà approvata per legge.

Fatta a Roma, addì 22 novembre 1908.

GIOV. BATTISTA PIRELLI.
CARLO SCHANZER.

Per copia conforme
Il Capo Divisione
CAPPONI.



Allegato alla Convenzione con la Ditta Pirelli e C. di Milano per l'ampliamento e la manutenzione di una rete di cavi sottomarini, in data 22 novembre 1908.

DESCRIZIONE DEI TIPI DI CAVI SOTTOMARINI
IMPIEGATI DALLA DITTA PIRELLI E C. DI MILANO.

Anima. — L'anima è nella massima parte dei cavi costituita dai tre tipi 1, 2 e 3 seguenti:

Tipo 1. — Corda di fili di rame 7×0.711 millimetri, coperta con tre strati di guttaperga alternati con Chatterton a 75/10 millimetri circa.

Tipo 2. — Corda di fili di rame 7×0.807 millimetri, coperta con tre strati di guttaperga alternati con Chatterton a 71/10 millimetri circa.

Tipo 3. — Corda di fili di rame 7×0.711 millimetri coperta con tre strati di guttaperga alternati con Chatterton a 66/10 millimetri circa.

Esistono inoltre piccole quantità di altri tipi:

Tipo H. — Corda di fili di rame 7×0.711 millimetri coperta con quattro strati di guttaperga alternati con Chatterton a 85/10 millimetri circa.

Tipi vari. — Esistono in piccola quantità anime di tipi intermedi ai precedenti, ma nessuna inferiore come quantità di rame e di guttaperga all'anima 3.

Questi tipi di anima sono variamente combinati coi seguenti tipi di armatura, e talvolta nei cavi di sponda ed intermedi, le anime sono fasciate con un nastro di ottone.

Armatura. — È fatta generalmente in cinque tipi come segue:

Tipo A. — N. 10 fili ferro zincato da 9.5 millimetri diametro, doppia fasciatura esterna catramata.

Tipo B. — N. 10 filo ferro zincato da 6.5 millimetri diametro, doppia fasciatura esterna catramata.

Tipo C. — N. 10 fili ferro zincato da 5 millimetri diametro, doppia fasciatura esterna catramata.

Tipo D. — N. 15 fili acciaio zincato da 2.75 millimetri diametro, doppia fasciatura esterna catramata.

Tipo O. — N. 15 fili acciaio zincato da 2.5 millimetri diametro, doppia fasciatura esterna catramata.

In piccole quantità esistono anche i seguenti tipi:

Tipo D-ewt. — N. 14 fili acciaio zincato da 2.4 millimetri diametro, ognuno fasciato di nastro catramato; e fasciatura esterna catramata.

Tipo D-ret. — N. 15 fili di acciaio zincato da 2.45 millimetri diametro e fasciatura esterna catramata.

Tipo a 16 fili acciaio zincato da 2.5 millimetri diametro e fasciatura esterna catramata.

Tipo a 12 fili acciaio zincato da 2.4 millimetri diametro e fasciatura esterna catramata.

Tipo a 12 fili acciaio zincato da 2.4 mm. diametro ognuno fasciato con nastro catramato, fasciatura esterna catramata.

Tipo H — (di costa). N. 12 fili ferro zincato da 5.25 mm. diametro.

Tipo H — (di profondità). N. 12 fili ferro zincato da 4 mm. diametro.

Tipo a 12 fili ferro zincato da 6.5 mm. diametro.

Tipo a 13 fili ferro zincato da 3.8 mm. diametro.

Tipo a 12 fili ferro zincato da 7.6 mm. diametro.

Tipo a doppia armatura formata da 18 fili acciaio zincato da 2.5 mm. e da 16 fili ferro zincato da 5 mm. diametro.

Tipo a doppia armatura formata da 10 fili ferro zincato da 5 mm. e da 18 fili ferro zincato da 6.05 mm. diametro.

Tipo C-F. — N. 10 fili ferro zincato da 5 mm. diametro con sovrapposti 2 nastri ferro, fasciatura esterna catramata.

Tipo I. — N. 12 fili ferro zincato da 4.17 mm. diametro e doppia fasciatura esterna catramata.

A questi tipi vanno aggiunti quelli che costituiscono le linee che la Ditta Pirelli e C. assume ora in manutenzione (Trapani-Favignana, Marsala-Marittimo, Capri-P. Campanella, Piombino-Portoferraio) di cui non si conosce la composizione.

I cavi nuovi, da fabbricarsi, soddisferanno alle seguenti condizioni:

Conducibilità del rame adoperato 97 per cento.

Per la determinazione della capacità e del-

l'isolamento dei cavi si prenderà a base che un'anima in cui il rapporto $D/d = 3$ debba possedere a 15° un isolamento minimo di 2,000 megohm ed una capacità massima di mcf. 0.21.

In quanto alla resistenza meccanica delle armature:

per il ferro non meno di Kg. 40 al mmq.

per l'acciaio da adoperarsi

per i cavi di fondo non meno

di. » 80 al mmq.

Il filo di ferro o di acciaio sarà galvanizzato e potrà sopportare quattro immersioni nella soluzione normale di solfato di rame.

Per i cavi non completamente nuovi adoperati nelle riparazioni, l'isolamento minimo dovrà essere di almeno 800 megohm a 15° C. dopo l'

Roma, li 22 novembre 1908.

GIO. BATTISTA PIRELLI.

CARLO SCHANZER.

Per coipa conforme:

Il capo divisione

CAPPONI.

ALLEGATO B.

Convenzione tra il Ministero della Marina e la Ditta Pirelli e C. di Milano
per il noleggio della Regia Nave "Città di Milano"

Art. 1.

A partire dalla data di approvazione per legge della presente Convenzione e per tutta la durata di questa, la Regia nave *Città di Milano*, appartenente al Regio naviglio dello Stato è posta, a richiesta della Ditta Pirelli e C. e con le modalità appresso indicate, a disposizione della Ditta stessa, la quale se ne servirà limitatamente a quanto riguarda il servizio di posa e manutenzione di cavi telegrafici sottomarini in Mediterraneo.

Art. 2.

La Regia marina assume l'obbligo di consegnare alla Ditta Pirelli e C. la Regia nave *Città di Milano* completamente pronta al servizio che deve compiere entro il termine massimo di 40 giorni dalla domanda della Ditta, non escludendo di consegnarla entro un termine minore, qualora ciò sia richiesto dalla Ditta stessa e sia conciliabile con le esigenze del servizio che la nave compie per conto dell'Amministrazione della Regia marina.

La Regia marina s'impegna di lasciare a disposizione della Ditta Pirelli e C. la vasca di estrema prora per il deposito dei cavi sottomarini che la Ditta stessa deve mantenere permanentemente a bordo, mentre si riserva la facoltà di rendere mobili ed asportabili i con interni delle altre due vasche di centro e di poppa allo scopo di utilizzarle per il trasporto di materiali.

Durante i periodi di tempo nei quali la *Città di Milano* sarà al servizio della Ditta Pirelli e C., la Regia marina manterrà la nave armata a sue spese col proprio personale militare e fornita di tutti i materiali necessari al suo esercizio, non esclusi il combustibile e le materie lubrificanti per l'apparato motore e per tutti i meccanismi di bordo.

Art. 3.

Spetterà alla Ditta Pirelli e C. di porre a bordo e mantenere il personale tecnico speciale per le operazioni telegrafiche.

Questo personale sarà soggetto ai regolamenti della Regia marina in vigore per i borghesi imbarcati sulle regie navi.

Il personale direttivo della Ditta Pirelli e C. sarà aggregato alla mensa degli ufficiali di bordo, e per esso la Ditta rimborserà allo Stato le spese di trattamento e di razione viveri, che saranno quelle stabilite per i componenti le mense ufficiali della Regia marina. Invece il personale di bassa forza della Ditta Pirelli e C. (operai e marinai specialisti) farà mensa a sè, a spese della Ditta medesima.

Art. 4.

Qualora si debbano effettuare importanti e radicali lavori di riparazione della *Città di Milano*, per l'esecuzione dei quali non sia sufficiente il periodo di 40 giorni indicato all'art. 2 il Ministero della marina ne darà comunicazione alla Ditta Pirelli e C. almeno due mesi prima dell'inizio dei lavori. Durante la esecuzione di questi ultimi e fino alla loro completa ultimazione, la Ditta Pirelli e C. non potrà richiedere che la *Città di Milano* sia messa a sua disposizione e quindi, nel caso contemplato dal presente articolo, la Regia marina rimane sciolta dall'obbligo di cui all'art. 2.

Art. 5.

In corrispettivo degli obblighi che con la presente Convenzione la Regia marina si assume, la Ditta Pirelli e C. corrisponderà alla Regia marina per tutta la durata della Convenzione, un contributo annuo fisso di lire 50,000 che sarà versato in rate trimestrali uguali posticipate.

Questo contributo rimarrà inalterato qualunque sia la durata annua del noleggio della *Città di Milano*, purchè la durata non sia superiore a 250 giorni per ogni quinquennio, corrispondenti ad una media di 50 giorni all'anno. Questa durata complessiva sarà ridotta in proporzione per eventuale periodo di tempo inferiore ad un quinquennio in fine di contratto.

Nel caso che tale numero di giorni sia superato, la Ditta Pirelli e C. dovrà corrispondere alla Regia marina alla fine del quinquennio la quota di noleggio di lire 700 per ogni giorno in più oltre i 250.

Nel computo dei giorni contemplati in questo articolo non saranno compresi quelli per l'imbarco e lo sbarco dei materiali della Ditta entro i limiti massimi di giorni cinque e giorni tre rispettivamente per ogni campagna; nè i giorni impiegati per la verifica delle bussole, nè quelli di forzata inazione della nave per avarie ai meccanismi di navigazione, o per altre cause di forza maggiore.

Art. 6.

La Ditta Pirelli e C. si obbliga di risarcire l'Amministrazione della Regia marina di tutti i danni ed avarie che derivassero alla *Città di Milano* nei lavori di posa, di salpamento o di riparazione dei cavi sottomarini per esclusiva imperizia o trascuranza del personale della Ditta stessa.

Art. 7.

La presente Convenzione avrà la durata di venti anni, rimanendo in facoltà della Regia marina di scioglierla dopo il quindicesimo anno, di anno in anno, qualora la *Città di Milano* non si trovi in buone condizioni e richieda spese eccessive di manutenzione.

L'accertamento di tali condizioni della nave è esclusivamente devoluto alla Regia marina, nè potrà in alcun caso dar luogo ad arbitrato fra le parti contraenti; e la dichiarazione della risoluzione della Convenzione dovrà essere comunicata alla Ditta con un anno almeno di preavviso.

Art. 8.

La Regia marina conserverà la distribuzione attuale dei vari spazi e locali di bordo, con l'attuale assegnazione di essi ai diversi servizi

generali di navigazione e speciali per i lavori sui cavi, nonchè la distribuzione e l'assegnazione attuale degli alloggi fra il personale della Regia marina e quello della Ditta.

Art. 9.

Il periodo d'imbarco sulla Regia nave *Città di Milano* del personale della Ditta Pirelli e C. iscritto fra la gente di mare di 1ª categoria, sarà considerato come navigazione mercantile, agli effetti del conseguimento della pensione o degli assegni sulle Casse invalidi della marina mercantile.

Agli effetti del deconto della retribuzione terrà luogo del ruolo dell'equipaggio un elenco sul quale verrà descritto nominativamente il personale imbarcato con l'annotazione del grado o qualità dei singoli individui di esso.

I movimenti d'imbarco e sbarco dovranno essere accertati dal comandante della *Città di Milano* con la propria firma.

Art. 10.

La presente Convenzione sarà registrata mediante il solo diritto fisso di una lira.

Art. 11.

Per gli effetti civili della presente Convenzione, la Ditta Pirelli e C. delega come suo rappresentante permanente, munito di pieni poteri, il proprio gerente ingegnere Giovanni Battista Pirelli od altro dei gerenti firmatari Pietro Pirelli od Alberto Pirelli, i quali tutti eleggono il loro domicilio legale in Milano, Via al Ponte Seveso, n. 19.

Art. 12.

La presente Convenzione non sarà valida se non sarà stata approvata per legge.

Milano, li 14 ottobre 1908.

PIRELLI E C^o.

Per il ministro della marina

G. VALSECCHI.

Copia conforme che si rilascia in carta libera ad uso amministrativo.

Il capo sezione ai contratti
CONSIGLIO.

ALLEGATO C.

**Convenzione provvisoria con la Ditta Pirelli e C. di Milano
per la manutenzione di una rete di cavi sottomarini**

N. 1265 del Repertorio.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

DIREZIONE GENERALE DEI TELEGRAFI

Atto di sottomissione.

Art. 1.

La Ditta Pirelli e C. si obbliga di mantenere per la durata della presente Convenzione le linee telegrafiche sottomarine dello Stato qui sotto specificate:

- a) Tremiti-Montemileto;
- b) Mazzara-Pantelleria;
- c) Lipari-Vulcano;
- d) Panarea-Stromboli;
- e) Livorno-Gorgona;
- f) Lipari-Panarea;
- g) Giglio-Monteargentario;
- h) Napoli-Palermo;
- i) Ustica-Palermo;
- j) Elba-Capraia;
- k) Elba-Pianosa;
- l) Ponza-Montecirceo;
- m) Ponza-Ventotene;
- n) Orbetello-Terranuova;
- o) Otranto-Valona;
- p) Trapani-Favignana;
- q) Marsala-Marittimo;
- r) Capri-Punta Campanella;
- s) Piombino-Portoferraio;
- t) Cavo contemplato dall'atto addizionale alla presente Convenzione.

Art. 2.

La Ditta Pirelli e C. s' impegna di mantenere i quattro cavi multipli posati nel giugno 1908 nello stretto di Messina e quello a due conduttori posato nel 1904 nello stesso stretto, con obbligo da parte dell'Amministrazione dei tele-

grafi di fornire il cavo che possa occorrere nelle riparazioni.

I cavi destinati a queste riparazioni saranno conservati nelle vasche dell'Amministrazione dei telegrafi a Napoli.

Qualora in causa della vicinanza dei cavi suddetti e delle forti correnti dello stretto avvenisse di grappinare un cavo per un altro o d'impiegare una quantità di cavo maggiore del normale, la Ditta dovrà sempre procedere a tutte le riparazioni occorrenti e l'Amministrazione dei telegrafi dovrà fornire il cavo necessario.

Art. 3.

Tutti i cavi di cui agli articoli 1 e 2 dovranno essere mantenuti fino allo spirare della presente Convenzione, in condizioni di conducibilità e d'isolamento tali, che possa essere eseguita con ciascuno di essi la regolare trasmissione telegrafica e telefonica con gli apparati che normalmente vi sono adibiti.

Art. 4.

I cavi di cui sopra saranno esercitati esclusivamente dal Governo con personale, uffici ed apparati propri, secondo le regole dell'arte e col numero degli elementi di pila necessari per far funzionare gli apparati adoperati.

Art. 5.

La Ditta avrà il diritto di porre in opera ai punti di approdo di ogni cavo e negli uffici nei quali ogni cavo dovrà mettere capo, quei ripari o meccanismi che le piacerà di adottare all'oggetto di proteggere i cavi.

I ripari agli approdi non dovranno però essere d'inciampo alla libera navigazione, all'esercizio delle arti marittime, ed ai bisogni della difesa nazionale.

Ove fosse necessario di adottare speciali ripari di carattere elettrico questi dovranno essere approvati dall'Amministrazione.

Art. 6.

La presente Convenzione avrà effetto dalla data di registrazione del decreto ministeriale alla Corte dei conti, fino al 30 giugno 1909.

Per l'opera che la Ditta Pirelli e C. assume con la presente Convenzione, il Governo pagherà la somma complessiva di lire 273,091, di cui lire 136.545.50 al 31 dicembre 1908 ed il resto alla scadenza della Convenzione, sempre che in quella epoca tutti i cavi risultino nelle condizioni di cui all'art. 3, e salvo quanto è stabilito nei successivi articoli.

Art. 7.

Agli effetti degli articoli 9 e 10 il compenso complessivo di cui all'articolo precedente verrà suddiviso fra i vari cavi in ragione della lunghezza dei rispettivi tracciati:

a) Tremiti-Montemileto	L.	4,800
b) Mazzara-Pantelleria	»	23,540
c) Lipari-Vulcano	»	557
d) Lipari-Panarea	»	3,725
e) Panarea-Stromboli	»	4,970
f) Livorno-Gorgona	»	7,120
g) Giglio-Monteargentario	»	3,880
h) Napoli-Palermo	»	64,600
i) Ustica-Palermo	»	12,330
j) Elba-Capraia	»	8,075
k) Elba-Pianosa	»	3,545
l) Ponza-Montecirceo	»	8,910
m) Ponza-Ventotene	»	8,460
n) Orbello-Terranova	»	43,300
o) Otranto-Valona	»	18,360
p) Trapani-Favignana	»	2,435
q) Marsala-Marittimo	»	7,220
r) Capri-P. Campanella	»	1,754
s) Piombino-Portoferraio	»	2,210

L. 229,791

t) Cavo contemplato dall'atto
addizionale alla presente
convenzione L. 43,300

L. 273,091

Art. 8.

Per i lavori sui cavi sottomarini in appalto dell'Amministrazione dei telegrafi, la Ditta Pirelli avrà diritto di servirsi della Regia nave *Città di Milano* alle condizioni stipulate nella Convenzione in data 14 ottobre 1908 fra il Ministero della marina e la Ditta stessa.

Art. 9.

La Ditta Pirelli e C. si obbliga di procedere alla riparazione di ciascun cavo contemplato nella presente Convenzione, quando esso venga a cessare di operare, oppure quando il suo isolamento e la sua conducibilità sia riconosciuta tale da non permettere la regolare trasmissione telegrafica o telefonica ai sensi dell'art. 3.

La Ditta si obbliga pure di riparare tutti i cavi contemplati nelle Convenzioni scadute il 30 giugno p. p. che si fossero guastati fra il 30 giugno stesso e la data di approvazione della presente Convenzione, ed inoltre di riparare i cavi di Trapani-Favignana, Marsala-Marittimo, Capri-Punta Campanella, Piombino-Portoferraio, non contemplati nelle Convenzioni passate, i quali risultassero guasti alla data di approvazione della presente.

Art. 10.

In caso di guasto di un cavo ai sensi dell'articolo precedente la Ditta Pirelli e C. perderà il diritto ad una quota giornaliera corrispondente ad 1/360° del compenso complessivo per il cavo stesso computato in base all'art. 7, per tutto il tempo che decorrerà dal giorno in cui l'Amministrazione avrà dato notizia del guasto alla Ditta, sino al giorno in cui la Ditta Pirelli e C. farà alla Regia marina domanda della *Città di Milano*, per intraprendere la riparazione del cavo stesso.

Nessuna ritenuta di canone verrà fatta alla Ditta per i ritardi che la Regia marina frapperà a mettere a di lei disposizione la Regia nave *Città di Milano*, e neanche durante il tempo in cui la nave sarà occupata dalla Ditta ad imbarcare i materiali per i lavori di posa e di riparazione dei cavi o ad eseguire lavori per conto dell'Amministrazione dei telegrafi.

La ritenuta suddetta sarà però fatta anche per i periodi di tempo in cui la Ditta, malgrado

che la nave sia a sua disposizione nel porto di Spezia, per ragioni sue proprie non se ne servisse.

Art. 11.

La Ditta, ove lasciasse trascorrere un periodo di tempo eccedente la durata di tre mesi senza intraprendere la riparazione di un cavo guasto, oltre alla perdita della quota giornaliera di cui all'art. 10, pagherà al Governo una multa giornaliera uguale alla quota stessa, con un minimo di lire 20 al giorno. Nel computo di questi mesi è escluso il periodo dal 1° dicembre al 31 marzo per i cavi più lunghi di 20 chilometri, ed è pure escluso il periodo in cui la *Città di Milano* non fosse messa a disposizione della Ditta, o quantunque a disposizione della Ditta fosse occupata in altri lavori per conto dell'Amministrazione dei telegrafi.

Se invece il cavo ha una lunghezza inferiore ai 20 chilometri, o se il guasto si è manifestato in qualsiasi cavo ad una distanza inferiore ai 20 chilometri da un sicuro ancoraggio della nave, cessa il periodo della esclusione suddetta.

La Ditta ha pure l'obbligo, in caso di guasto nei cavi dello stetto di Messina, di curarne la riparazione ai sensi dell'art. 2.

Se tale riparazione non sarà intrapresa dentro i tre mesi, come sopra, sarà applicata una multa giornaliera di lire 20 per ogni cavo guasto.

Ai fini dell'applicazione delle penalità suddette si riterrà che i guasti manifestatisi prima dell'approvazione della presente Convenzione, datino dal giorno dell'approvazione stessa

Art. 12.

La Ditta si obbliga al termine della Convenzione di riconsegnare tutti i cavi nelle condizioni prescritte dall'art. 3.

Qualora si verificassero dei guasti nel finire della Convenzione, la Ditta ha l'obbligo di chiedere immediatamente alla Marina l'uso della nave, e di riparare i guasti entro i tre mesi dal giorno in cui la nave stessa sarà posta a disposizione della Ditta, esclusi eventualmente i mesi invernali come all'art. 11.

Ove allo spirare dei detti tre mesi uno o più cavi guastatisi entro il 30 giugno 1909 non fossero stati riparati, sarà liquidato il compenso

alla Ditta con una ritenuta pari al doppio del compenso stabilito all'art. 7 per ciascuno dei detti cavi, e resterà pure acquisito all'Amministrazione dei telegrafi il deposito di cui allo art. 21.

Art. 13.

La manutenzione dei casotti, dei pali di approdo o scaricatori sarà fatta dall'Amministrazione.

Art. 14.

Se con la Ditta Pirelli e C. verrà stipulato per legge prima del 30 giugno 1909 una Convenzione definitiva, la presente avrà termine con la data in cui andrà in vigore la nuova Convenzione.

In tal caso la Ditta riceverà il compenso di cui all'art. 6 detratte le penalità applicate o da applicarsi, diminuito di tanti dodicesimi dello intero compenso quanti mesi correranno dalla data in cui entrerà in vigore la Convenzione definitiva fino al 30 giugno 1909.

Resterà però fermo in ogni caso per la Ditta l'obbligo di riparare tutti gli eventuali guasti verificatisi nel periodo per cui la presente Convenzione sarà durata dentro tre mesi, escluso il periodo dal 1° dicembre al 31 marzo, dal termine di essa.

Ove i detti tre mesi trascorressero infruttuosamente, la Ditta perderà il diritto a qualsiasi ulteriore compenso derivante dalla presente Convenzione, e il deposito di cui all'art. 21 resterà acquisito allo Stato.

Art. 15.

Un guasto s'intenderà riparato quando le condizioni di isolamento e di conducibilità del cavo saranno tali da permettere il regolare funzionamento degli apparati che normalmente vi sono adibiti.

Art. 16.

Nei casi d'imperfetto andamento della corrispondenza, è in facoltà dell'Amministrazione di dare incarico ai suoi funzionari tecnici di misurare le costanti elettriche del cavo, dando comunicazione dei risultati alla Ditta.

Art. 17.

I cavi che la Ditta impiegherà nelle riparazioni dovranno corrispondere ai tipi sinca

usati dalla Ditta od a quelli che venissero concordati fra la Ditta e l'Amministrazione.

Il funzionario che sarà designato dall'Amministrazione ad assistere alle operazioni di riparazione dei cavi avrà facoltà di accertarsi della bontà dei cavi da impiegarsi, di rendersi conto dei risultati delle operazioni e di raccogliere i dati inerenti alla medesima.

Art. 18.

Nei periodi di riparazioni dei cavi sottomarini l'Amministrazione metterà possibilmente a disposizione della Ditta propri funzionari od impiegati telegrafisti da adibirsi alla corrispondenza telegrafica tra gli approdi e la nave.

A tali funzionari od impiegati la Ditta assegnerà una indennità eguale a quella che loro corrisponderebbe l'Amministrazione, qualora essi facessero per conto di essa lo stesso servizio.

Art. 19.

I telegrammi scambiati tra il personale della Ditta Pirelli e C. a bordo della Regia nave *Città di Milano* ed il personale incaricato della guardia agli approdi durante i lavori, oppure fra detti personali ed il Ministero della marina o dei telegrafi od anche colla Ditta Pirelli e C. di Milano od a Spezia, saranno considerati come telegrammi urgenti di servizio quando essi si riferiscono esclusivamente ai lavori in corso.

Art. 20.

I cavi vecchi salpati nelle riparazioni e portati nell'officina della Ditta Pirelli e C. per essere riparati o disfatti saranno ammessi alla temporanea importazione per la quantità di filo o verghette di ferro o di acciaio, o di filo o verghette di rame in esso contenuti, con obbligo alla Ditta stessa di riesportare i cavi riparati o di rispondere verso la Dogana del dazio sul filo o verghette di ferro (od acciaio) o sul filo o verghette di rame, sia col pagamento del dazio stesso, sia col riesportarli incorporati in altri cavi destinati ad essere posati in mare, e ciò con garanzia nei termini che verranno stabiliti d'accordo fra il Ministero delle finanze e quello delle poste e dei telegrafi.

È inteso che il filo o verghette di ferro (od acciaio) recuperato dal disfacimento dei cavi ed inservibile al nuovo uso, venendo messo in commercio nello Stato, sarà ammesso allo stesso trattamento al quale sarebbe sottoposto se venisse importato come filo di ferro vecchio direttamente dall'estero.

Art. 21.

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti con la presente, la Ditta Pirelli e C. farà un deposito cauzionale di lire 50,000

Art. 22.

Le spese di bollo, registro e copie inerenti alla presente Convenzione, saranno a carico della Ditta acollataria.

Art. 23.

Per gli effetti civili della presente Convenzione, la Ditta Pirelli e C. delega a rappresentarla con pieni poteri uno dei propri gerenti ingegnere Giovanni Battista Pirelli, Pietro Pirelli, Alberto Pirelli, i quali eleggono il proprio domicilio legale in Milano, via Ponte Seveso, 21.

Art. 24.

È riservata al Ministero delle poste e dei telegrafi l'approvazione della presente Convenzione, senza di che essa non potrà aver effetto.

Fatta a Roma, addì 3 ottobre 1908.

Per la Ditta Pirelli e C.
GIOVANNI BATTISTA PIRELLI.

Approvata con decreto ministeriale numero 693086-G. 19 del 17^o ottobre 1908, registrato alla Corte dei conti il 27 detto mese al registro 147. Bilancio poste e telegrafi, foglio 358.

Per copia conforme:

Il capo divisione
CAPPONI.

ALLEGATO D.

N. 2149 di Repertorio.

N. 873 di Protocollo.

Convenzione provvisoria.

In attesa che venga presentata ed approvata dal Parlamento la qui allegata Convenzione definitiva, già concordata fra il Ministero della marina e la ditta Pirelli e C. per il noleggio della regia nave *Città di Milano* a questa necessario per la posa e le riparazioni dei cavi sottomarini che saranno richieste alla Ditta dal Ministero delle poste e dei telegrafi, il Ministero della marina e la nominata Ditta sono addivenuti alla stipulazione della presente Convenzione provvisoria con la quale si impegnano a considerare temporaneamente valida la Convenzione definitiva stessa sopra indicata.

La presente Convenzione provvisoria avrà effetto dalla data di registrazione del relativo decreto ministeriale alla Corte dei conti fino al compimento dei lavori per le riparazioni necessarie ai guasti ai cavi sottomarini che saranno richieste alla Ditta dal Ministero delle poste e dei telegrafi entro il 30 giugno 1909, ma in ogni caso questo effetto non potrà durare oltre

il 30 settembre 1909. Se prima del 30 giugno verrà stipulata per legge la nuova Convenzione definitiva, la presente avrà termine con la data in cui quella andrà in vigore.

Nel periodo di durata della presente Convenzione provvisoria, gli obblighi e i diritti reciproci della Regia marina e della Ditta saranno definiti proporzionalmente al tempo per il quale essa sarà rimasta in vigore, in base alle norme stabilite nella Convenzione definitiva a questa allegata.

Milano, li 14 ottobre 1908.

PIRELLI E C.

Per il ministro della Marina
G. VALSECCHI

Copia conforme che si rilascia in carta libera ad uso amministrativo.

Il capo sezione ai contratti
CONSIGLIO.

PRESIDENTE. Anche questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « **Maggiori e nuove assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1908-909** » (N. 75).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « **Maggiori e nuove assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1908-909** ».

Prego il senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura del disegno di legge

FABRIZI, segretario, legge:

Articolo unico.

Sono approvate le maggiori e nuove assegnazioni di lire 324,000, e le diminuzioni di stanziamento per uguale somma sui capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti, per l'esercizio finanziario 1908-909, indicati nella tabella annessa alla presente legge.

È approvata altresì l'istituzione dei nuovi capitoli 37-vii, 37-viii, 37-ix, 37-x, 37-xi, 37-xii, 37-xiii, 37-xiv, 37-xv, 37-xvi, 37-xvii, 37-xviii, 37-xix indicati nella tabella medesima.

Tabella delle maggiori e nuove assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1908-909.

Maggiori assegnazioni.

Cap. n.	5. Ministero - Spese d'ufficio L.	20,000 »
»	6. Manutenzione, riparazione ed adattamento dei locali del Ministero »	10,000 »
»	8. Indennità di tramutamento agl'impiegati ed indennità di trasferimento al domicilio eletto, dovute agli impiegati collocati a riposo ed alle famiglie di quelli morti in servizio »	125,000 »
»	9. Indennità di supplenza »	40,000 »
»	11. Indennità per gli esami di ammissione e promozione nel personale giudiziario »	20,000 »
»	15. Spese di stampa »	20,000 »
»	17. Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria »	5,000 »
»	24. Compensi per lavori e servizi straordinari . . . »	25,000 »

Spesa straordinaria.

»	37-vii. Costruzione di un padiglione nell'area del palazzo del Ministero ad uso degli uffici »	25,000 »
---	--	----------

Saldi di spese residue - Spese generali.

»	37-viii. Saldo degl'impegni riguardanti il capitolo n. 1 dell'esercizio 1906-907. Ministero - Personale di ruolo (Spese fisse) »	112.50
»	37-ix. Saldo degl'impegni riguardanti il capitolo n. 1 dell'esercizio 1907-908. Ministero - Personale di ruolo (Spese fisse) »	4,000 »
»	37-x. Saldo degl'impegni riguardanti il capitolo n. 2 dell'esercizio 1907-908. Ministero - Personale di ruolo - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) . . »	33.60
»	37-xi. Saldo degl'impegni riguardanti il capitolo n. 9 dell'esercizio 1907-908. Indennità di supplenza . »	920 »
»	37-xii. Saldo degl'impegni riguardanti il capitolo n. 10 dell'esercizio 1907-908. Indennità di missione . »	376 »

Spesa per l'Amministrazione giudiziaria.

»	37-xiii. Saldo degl'impegni riguardanti il capitolo n. 26 dell'esercizio 1905-906. Magistrature giudiziarie - Personale (Spese fisse) »	160 »
»	37-xiv. Saldo degl'impegni riguardanti il capitolo n. 27 dell'esercizio 1907-908. Magistrature giudiziarie - Personale (Spese fisse) »	24,736.38

Da riportarsi . . . L. 320,338.48

	<i>Riporto</i> . . . L.	320,338.48
Cap. n. 37-xv. Saldo degl' impegni riguardanti il capitolo n. 28 dell'esercizio 1907-908. Magistrature giudiziarie - Personale - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse »		339.16
» 37-xvi. Saldo degl' impegni riguardanti il capitolo n. 29 dell'esercizio 1907-908. Magistrature giudiziarie - Spese d'ufficio (Spese fisse). »		220 »
» 37-xvii. Saldo degl' impegni riguardanti il capitolo n. 30 dell'esercizio 1907-908. Manutenzione, riparazione ed adattamento dei locali degli uffici giudiziari »		2,941.10
» 37-xviii. Saldo degl' impegni riguardanti il capitolo n. 31 dell'esercizio 1906-97. Spese di giustizia (Spesa obbligatoria) »		17.10
» 37-xix. Saldo degl' impegni riguardanti il capitolo n. 31 dell'esercizio 1907-908. Spese di giustizia (Spesa obbligatoria) »		144.16
	Totale . . . L.	<u>324,000 »</u>

Diminuzioni di stanziamento.

Cap. n. 27. Magistrature giudiziarie - Personale (Spese fisse). L.	174,000 »
» 30. Manutenzione, riparazione ed adattamento dei locali degli uffici giudiziari »	150,000 »
	Totale . . . L. <u>324,000 »</u>

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa, e, trattandosi di articolo unico, sarà poi votato a scrutinio segreto nella seduta di domani.

Approvazione del disegno di legge: « Rendiconto generale consuntivo dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1905-906 » (N. 36).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:

Rendiconto generale consuntivo dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1905-906.

Prego l'on. senatore, segretario, Mariotti Filippo, di darne lettura.

MARIOTTI FILIPPO, segretario, legge:

(V. Stampato N. 36).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo.

ENTRATE E SPESE DI COMPETENZA
DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1905-906.

Art. 1.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio accertate nell'esercizio finanziario 1905-1906 per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo del bilancio, in lire *duemilacinquecentosessantadue milioni, centocinquantadue-mila, settecentoquattordici*

e cent. *trentatre* . . . L. 2,562,152,714.33
delle quali furono riscosse » 2,343,942,462.01
e rimasero da riscuotere . L. 218,210,252.32
(Approvato).

Art. 2.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio accertate nell'esercizio finanziario 1905-1906 per la competenza propria dell'esercizio stesso sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo del bilancio, in lire *duemilaquattrocentonovantotto milioni, seicentotrentunomila, trecentoventotto e centesimi ventotto* L. 2,498,631,328.28 delle quali furono pagate » 2,046,541,873.48

e rimasero da pagare . . L. 452,089,454.80

(Approvato).

Art. 3.

Il riassunto generale dei risultati delle entrate e delle spese di competenza dell'esercizio finanziario 1905-906, rimane così stabilito:

Entrate e spese effettive:

Entrata L. 1,945,955,181.73
Spesa » 1,860,514,249.31

Avanzo . . . L. + 85,440,932.42

Costruzione di strade ferrate:

Entrata L. »
Spesa » 14,228,668 »

Disavanzo . . L. — 14,228,668 »

Movimento di capitali:

Entrata L. 546,147,852.04
Spesa » 553,838,730.41

Differenza passiva L. — 7,690,878.37

Partite di giro:

Entrata L. 70,049,680.56
Spesa » 70,049,680.56

»

Riepilogo generale:

Entrata L. 2,562,152,714.33
Spesa » 2,498,631,328.28

Avanzo totale . . L. + 63,521,386.05

(Approvato).

Art. 4.

Sono convalidate nella somma di lire *nove milioni duecentottantasettemila seicentostantuna e centesimi trentadue* (lire 9,287,671.32) le reintegrazioni di fondi a diversi capitoli del bilancio dell'esercizio finanziario 1905-906 per le spese di competenza dell'esercizio stesso, in seguito a corrispondenti versamenti in tesoreria.

(Approvato).

Art. 5.

È convalidata la iscrizione e il corrispondente accertamento nel conto consuntivo del Ministero del tesoro per l'esercizio 1905-906 del capitolo n. 143 *septies* « Rimborsi dovuti a Società ferroviarie, non compensabili coi prodotti, per le perdite derivanti dalle tariffe eccezionali istituite coi Regi decreti 24 giugno, 27 luglio e 3 agosto 1903, nn. 249, 369 e 378 » con l'assegnazione di lire *ottantasettemila duecentoquaranta e cent. quaranta* (lire 87,240.40).

(Approvato).

ENTRATE E SPESE RESIDUE
DELL'ESERCIZIO 1904-905
ED ESERCIZI PRECEDENTI.

Art. 6.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1904-905 restano determinate, come dal conto consuntivo del bilancio, in lire *duecentoquindici milioni ottantaquattromila duecentostantatre e centesimi quarantanove* L. 215,084,273.49 delle quali furono riscosse . » 125,627,562.24 e rimasero da riscuotere . L. 89,456,711.25

(Approvato).

Art. 7.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1904-905 restano determinate, come dal conto consuntivo del bilancio, in lire *quattrocentocinquantanove milioni ventidue mila ottocentottantuno e centesimi trenta* L. 459,022,881.30 delle quali furono pagate . » 235,673,467.08 e rimasero da pagare . L. 223,349,414.22

(Approvato).

Art. 8.

Sono convalidate nella somma di lire *otto milioni sessantasettemila trecentoventicinque* (lire 8,067,325) le reintegrazioni di fondi a diversi capitoli del bilancio dell'esercizio finanziario 1905-906, in conto di spese residue degli esercizi precedenti in seguito a corrispondenti versamenti in tesoreria.

(Approvato).

RESTI ATTIVI E PASSIVI ALLA CHIUSURA
DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1905-906.

Art. 9.

I resti attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1905-906 sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1905-906 (art. 1) . . . L. 218,210,252.32

Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (art. 6) . . . » 89,456,711.25

Somme riscosse e non versate in tesoreria (colonna *v* del riassunto generale) . . . » 47,064,301.34

Residui attivi al 30 giugno 1906 L. 354,731,264.91

(Approvato).

Art. 10.

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1905-906 sono stabiliti, come dal

conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio 1905-906 (art. 2) L. 452,089,454.80

Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (art. 7) » 223,349,414.22

Residui passivi al 30 giugno 1906. L. 675,438,869.02

(Approvato).

DISPOSIZIONI SPECIALI.

Art. 11.

Sono stabiliti nella somma di lire *centotantasettemila settecentosettantuna e centesimi cinquantauno* (lire 187,771.51) i discarichi accordati nell'esercizio 1905-906 ai tesorieri, per casi di forza maggiore, ai sensi dell'art. 225 del regolamento di contabilità generale, approvato con decreto Reale del 4 maggio 1885, n. 3074.

(Approvato).

SITUAZIONE FINANZIARIA.

Art. 12.

Il *deficit* del conto del Tesoro, ascendente al 30 giugno 1905 a lire *centonovantanove milioni sessantottomila novecentottanta e centesimi cinquante sei* (lire 199,068,980.56), fu accertato alla fine dell'esercizio finanziario 1905-906 nella somma di lire *centotrentasei milioni, trecento seimila cinquecentocinquanta due e centesimi diciassette* (lire 136,306,552.17), come dalla seguente dimostrazione:

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 GIUGNO 1909

Attività		Passività	
Entrate dell'esercizio finanziario 1905-1906	2,562,152,714.33	Differenza passiva al 30 giugno 1905	199,068,980.56
Aumento nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1904-905, cioè:		Spese dell'esercizio finanziario 1905-906	2,498,631,328.28
accertati { al 1° luglio 1905 L. 212,442,121.94			
al 30 giugno 1906 » 215,084,273.49	2,642,151.55	Aumento nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1904-905, cioè:	
		accertati { al 1° luglio 1905 L. 455,809,543.60	
		al 30 giugno 1906 » 459,022,881.30	3,213,337.70
Differenza passiva al 30 giugno 1906	136,306,552.17	Discarichi amministrativi ed a favore di tesoreri per casi di forza maggiore, ai sensi dell'art. 225 del regolamento di contabilità generale .	187,771.51
	<u>2,701,101,418.05</u>		<u>2,701,101,418.05</u>

(Approvato).

AMMINISTRAZIONE DEL FONDO PEL CULTO.

Art. 13.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione del Fondo per il culto, accertate nell'esercizio finanziario 1905-1906 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti, in L. 21,428,179.88 delle quali furono riscosse . » 14,691,426.83 e rimasero da riscuotere . . L. 6,736,753.05

(Approvato).

Art. 14.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1905-906 per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite in L. 20,302,238.27 delle quali furono pagate . » 13,046,033.66 e rimasero da pagare . . L. 7,256,204.61

(Approvato).

Art. 15.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1904-905 restano determinate in L. 23,621,799.46 delle quali furono riscosse . » 3,992,484.63 e rimasero da riscuotere . L. 19,629,314.83

(Approvato).

Art. 16.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1904-905 restano determinate in L. 13,130,909.52 delle quali furono pagate . » 6,371,345.45 e rimasero da pagare . . L. 6,759,564.07

(Approvato).

Art. 17.

I resti attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1905-906 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1905-906 (articolo 13) L. 6,736,753,05
 Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 15) » 19,629,314.83
 Somme riscosse e non versate - » 40,865.59

Resti attivi al 30 giugno 1906 L. 26,406,933.47

(Approvato).

Art. 18.

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1905-906 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio

finanziario 1905-906 (art. 14) L.	7,256,204.61
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 16) »	6,759,564.07
Resti passivi al 30 giugno 1906 L.	<u>14,015,768.68</u>

(Approvato).

Art. 19.

È convalidato il decreto Reale 7 gennaio 1906, n. 9, col quale dal fondo di riserva per le spese impreviste iscritto al capitolo n. 43 dello stato di previsione della spesa dell'Ammini-

strazione del Fondo per il culto per l'esercizio 1905-906, è stata autorizzata la prelevazione della somma di lire 10,000, portata in aumento al capitolo n. 34 « Assegni al clero di Sardegna » dello stato di previsione medesimo. (Approvato).

Art. 20.

È accertata nella somma di lire *dodici milioni quattrocentosessantunmila seicentosessantasei e centesimi quarantasei* (lire 12,461,666.46), la *differenza attiva del conto finanziario* del Fondo per il culto alla fine dell'esercizio finanziario 1905-906 risultante dai seguenti dati:

Attività		Passività	
Differenza attiva al 30 giugno 1905 .	11,819,065.96	Spese dell'esercizio finanziario 1905-906	20,302,238.27
Entrate dell'esercizio finanziario 1905-1906	21,428,179.88	Diminuzione nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1904-905, cioè:	
Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1904-905, cioè:		al 1° luglio 1905 L. 24,806,758.50	
al 1° luglio 1905. L. 13,832,527.45		al 30 giugno 1906 » 23,621,799.46	1,184,959.04
al 30 giugno 1906 » 13,130,909.52	701,617.93	Differenza attiva al 30 giugno 1906 .	12,461,666.46
			<u>33,948,863.77</u>
	<u>33,948,863.77</u>		

(Approvato).

FONDO DI BENEFICENZA E DI RELIGIONE
NELLA CITTÀ DI ROMA.

Art. 21.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio pel Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, accertate nell'esercizio finanziario 1905-906 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo di quell'Amministrazione, allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti, in L. 1,718,150.56 delle quali furono riscosse . » 1,300,208.81 e rimasero da riscuotere . L. 417,941.75 (Approvato).

Art. 22.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1905-906 per la competenza propria dell'esercizio medesimo sono stabilite in L. 1,720,513.46 delle quali furono pagate . » 1,066,613.10 e rimasero da pagare . . » 653,900.36 (Approvato).

Art. 23.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1904-905 restano determinate in L. 666,062.24 delle quali furono riscosse . » 415,270.72 e rimasero da riscuotere . » 250,791.52 (Approvato).

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 GIUGNO 1909

Art. 24.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1904-1905 restano determinate in L. 1,163,061.83 delle quali furono pagate . » 348,208.64 e rimasero da pagare . . » 814,853.19

(Approvato).

Art. 25.

I resti attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1905-906 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1905-906 (articolo 21) L. 417,941.75
 Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (art. 23) » 250,791.52
 Somme riscosse e non versate. » 1,178.66
 Resti attivi al 30 giugno 1905 L. 669,911.93

(Approvato).

Art. 26.

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1905-906, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1905-906 (art. 22) L. 653,900.36
 Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (art. 24) » 814,853.19
 Resti passivi al 30 giugno 1906 L. 1,468,753.55

(Approvato).

Art. 27.

È accertata nella somma di lire *duecentosettantatremila ottocentosei e centesimi novanta* (lire 273,806.90) la *differenza attiva* del conto finanziario del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma alla fine dell'esercizio finanziario 1905-906, risultante dai seguenti dati:

Attività		Passività	
Differenza attiva al 30 giugno 1905 .	243,641.59	Spese dell'esercizio finanziario 1905-906	1,720,513.46
Entrate dell'esercizio finanziario 1905-1906	1,718,150.56	Diminuzione nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1904-905, cioè:	
Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1904-905, cioè:		al 1° luglio 1905 . L. 690,533.71	
accertati { al 1° luglio 1905 . L. 1,220,061.51		al 30 giugno 1906 » 666,062.24	24,471.47
al 30 giugno 1906 » 1,163,061.83	56,999.68		
		Differenza attiva al 30 giugno 1906 .	273,806.90
	<u>2,018,791.83</u>		<u>2,018,791.83</u>

(Approvato).

PRESIDENTE. Anche questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Prego i senatori segretari di voler procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori segretari procedono allo spoglio delle urne).

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Modificazioni alla ripartizione delle spese stabilite con la legge 2 luglio 1905, n. 329, e assegnazione di lire 5,000,000 per le altre spese straordinarie del Ministero della marina:

Senatori votanti	78
Favorevoli	71
Contrari	7

(Il Senato approva).

Stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1909-910:

Senatori votanti	78
Favorevoli	72
Contrari	6

(Il Senato approva).

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1908-909:

Senatori votanti	78
Favorevoli	71
Contrari	7

(Il Senato approva).

Modificazioni all'ordinamento amministrativo e contabile del Ministero della marina:

Senatori votanti	78
Favorevoli	71
Contrari	7

(Il Senato approva).

Domani seduta pubblica alle ore 15 col seguente ordine del giorno:

I. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Estensione al Reale Corpo delle miniere degli articoli 2 e 4 della legge 9 luglio 1908, numero 403, concernenti le indennità spettanti agli ufficiali del Genio civile in gite di servizio e la nomina degli aiutanti ad ingegneri di terza classe (N. 47);

Maggiori e nuove assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1908-909 (N. 74).

Convenzione per l'ampliamento e manutenzione della rete telegrafica sottomarina (N. 44);

Maggiori e nuove assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1908-909 (N. 75);

Rendiconto generale consuntivo dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1905-906 (N. 36).

II. Discussione dei seguenti disegni di legge

Approvazione di una transazione con la Banca popolare cooperativa di S. Benedetto del Tronto (N. 78);

Maggiori assegnazioni nella parte ordinaria e in quella straordinaria del bilancio del Ministero della guerra (N. 77);

Provvedimenti per la esecuzione di varie opere pubbliche (N. 82-urgenza);

Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1909-910 (N. 83).

La seduta è sciolta (ore 16.15).

Licenziato per la stampa il 30 giugno 1909 (ore 15).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.